

## **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29/09/2009**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE COMUNALI – RECEPIMENTO OSSERVAZIONI FORMULATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.**

### **Il Consiglio Comunale**

Premesso che con propria deliberazione n. 5 del 07/03/2009 il Consiglio comunale approvava il "Regolamento generale delle Entrate Comunali" finalizzato a disciplinare in via generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali;

Considerato che in seguito alla trasmissione di tale regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le pubblicazioni di legge, il Ministero, con nota prot. n. 9617 del 25 maggio 2009, osservava quanto segue con riferimento al "**Art. 13 – Riscossione**":

*"Il comma 1 di tale articolo stabilisce che "la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza del Comune viene effettuata ai sensi dell'art. 52, co. 6, D. Lgs. n. 446/97".*

*Al riguardo si fa presente che non è corretto citare il comma 6 in quanto abrogato dalla Legge n. 244 del 2007 ( Finanziaria 2008 ).*

*La facoltà, per le società di riscossione e i concessionari minori, di ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale per il recupero delle entrate patrimoniali degli enti, è stata, invece, reintrodotta dall'art. 36 del D.L. 31/12/2007, n. 247, convertito poi con legge 28.02.2008, n. 31, il quale al comma 2, lett. a, ha disposto che la "riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".*

*Inoltre, lo stesso comma 2 dell'art. 36, alla lett. b, dispone che se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la riscossione coattiva continua ad essere effettuata con la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."*

Considerato quindi che il Ministero auspicava la modifica della deliberazione all'oggetto anche allo scopo di evitare eventuali ricorsi e contestazioni da parte degli stessi contribuenti;

Ritenuto opportuno dunque recepire tale modifica al comma 1 dell'art. 13, eliminando il richiamo all'art. 52 comma 6 del D.Lgs. 446/97;

VISTI gli allegati pareri resi dai funzionari responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco;

### **DELIBERA**

- a) di modificare, in accoglimento dell'osservazione formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il comma 1 dell'art. 13 del *Regolamento Generale delle Entrate Comunali* come segue:  
**" La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza del Comune viene effettuata a mezzo ruolo, se affidata agli agenti per la riscossione competenti per provincia, ovvero tramite ingiunzione, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti.";**
- b) di approvare il nuovo testo dell'art. 13 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali così formulato:

## **Art. 13 RISCOSSIONE**

- 1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza del Comune viene effettuata a mezzo ruolo, se affidata agli agenti per la riscossione competenti per provincia, ovvero tramite ingiunzione, se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti.**
  - 2. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**
  - 3. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva è di competenza del funzionario responsabile individuato dall'ente o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97.**
  - 4. In alternativa al tesoriere l'ente, può affidare all'agente per la riscossione competente o ai soggetti individuati dalla normativa vigente, sulla base di apposita convenzione, la riscossione volontaria o coattiva o in ambedue le forme , delle entrate patrimoniali ed assimilate.**
  - 5. La riscossione delle entrate , uniformata a principi di comodità ed economicità per i contribuenti/utenti, può essere effettuata, se non diversamente previsto dalla legge, direttamente mediante conto corrente intestato alla tesoreria comunale o al Comune, tramite l'agente per la riscossione, oppure mediante versamento attraverso banche od istituti convenzionati.**
  - 6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari tipologie di entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.**
  - 7. Resta valida, per le entrate patrimoniali la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso, adeguatamente motivato in termini di opportunità e convenienza economica, al giudice ordinario.**
- c) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato regolamento al Ministero dell'Economie e delle Finanze, Direzione Centrale per la Finanza Locale per le pubblicazioni di Legge.

